



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI GENOVA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo - iscritta al n. 10165/2020 - promossa da

**RAVAGRICOLA S.P.A.**

- avv. Mamone Andrea, Caneva Daniele

**Attrice in opposizione**

**CONTRO**

**CEFETRA S.P.A.**

- avv. Scafidi Beatrice

**Convenuta in opposizione**

**CONCLUSIONI**

**Parte attrice/opponente**

“Alla luce di tutto quanto esposto, si insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento del credito di Ravagricola di € 11.035,40 e per la condanna di Cefetra alla restituzione e/o al pagamento della somma di € 14.257,03, già corrispostale da Ravagricola.”

**Parte convenuta/opposta**

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti ritenuti opportuni:

- in via principale, previa conferma del Decreto Ingiuntivo n. 2320/2020 emesso dal Tribunale di Genova in persona della Giudice Dott.ssa Francesca Lippi in data 28.09.2020, depositato in Cancelleria in data 29.09.2020, notificato in data 14.10.2020, rigettare l'opposizione proposta da Ravagricola S.p.A, nei confronti di Cefetra S.p.a.





poiché infondata e non provata per le causali di cui in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente, compresa la domanda di restituzione della somma di € 14.257,03;

- in ogni caso, accertare e dichiarare Ravagricola S.p.A. obbligata al pagamento della somma € 27.760,00 oltre interessi legali dalle pronunce dei lodi al saldo.”

Vinte le spese e i compensi della procedura monitoria e del presente giudizio.”

### MOTIVI DELLA DECISIONE


Con decreto ingiuntivo n. 2320/2020, emesso in data 28.09.2020, su ricorso di CEFETRA S.P.A., il Tribunale di Genova ha ingiunto a RAVAGRICOLA S.P.A. il pagamento della somma complessiva di € 23.760,00, oltre interessi e spese di procedura, di cui:

1. € 11.035,40 quale somma residua dovuta in forza del lodo arbitrale irrituale intervenuto fra le parti in data 26.11.2019 n.3/2019;
2. € 10.736,00 quale somma dovuta in forza del lodo arbitrale irrituale intervenuto fra le parti in data 21.2.2018 n.3/2018;
3. € 1.988,60 (€ 1.630 più IVA) quale somma dovuta a titolo di parziale rimborso delle spese arbitrali, in forza del lodo arbitrale irrituale intervenuto fra le parti in data 28.11.2017 n.7/2017.

RAVAGRICOLA ha proposto opposizione al suddetto decreto, allegando che:

- la somma sub 1) di € 11.035,40 non era dovuta, a fronte di un controcredito dello stesso valore dalla stessa vantato, di cui chiedeva l'accertamento in via riconvenzionale, risultante dalle fatture nn. 13173/2016, 13174/2016, 837/2017, 838/2017 (le ultime due erano state stornate e sostituite dalle fatture nn. 9737/2018, 9738/2018);
- la somma sub 2) di € 10.736,00 era stata pagata in data 08.10.2020;
- la somma sub 3) di € 1.988,60 non era dovuta per effetto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere – pronunciata dal Tribunale di Milano (sentenza n.1099/2020) – a seguito della corresponsione (in data 29.11.2018) da Ravagricola a Cefetra della somma di € 169.000 a titolo di saldo totale per tutto quanto dovuto per i lodi nn. 7/2017, 5/2018, 6/2018.





- al fine di non subire una procedura esecutiva, l'opponente aveva già corrisposto a Cefetra la somma di € 15.428,81, portata dall'atto di precetto (doc.13), sebbene il conteggio degli interessi relativi alla somma sub 1 fosse errato per eccesso di € 1.171,78.

CEFETRA - convenuta opposta - si è costituita in giudizio e ha allegato:

con riferimento al credito sub 1)

- che l'eccepita compensazione non era ammissibile trattandosi di controcredito contestato;
- che la domanda relativa all'accertamento del controcredito opposto in compensazione era improponibile per difetto di giurisdizione/competenza, in dipendenza dell'esistenza di clausola per arbitrato irrituale;
- che la domanda era comunque infondata nel merito;

con riferimento al credito sub 2

- che la domanda formulata in via monitoria era fondata, in quanto tale somma era stata pagata da Ravagricola il 08.10.2020, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo;

con riferimento al credito sub 3

- che l'importo di € 1.988,60 era dovuto poiché concernente unicamente le spese arbitrali e non la quota capitale.

Precisava altresì che Cefetra in data 02.11.2020 aveva spontaneamente restituito la parte di interessi riportata in atto di precetto per mero errore materiale.


\*\*\*

- **CREDITO SUB 1) - € 11.035,40**

Parte opponente pur riconoscendo la sussistenza di tale credito ha opposto in compensazione un proprio controcredito di pari importo.

Il contratto che ha dato origine al credito opposto in compensazione contiene pacificamente una clausola compromissoria, in virtù della quale le Parti si sono impegnate a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del contratto medesimo, ad un arbitrato irrituale da esperirsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del





Commercio dei Cereali e dei Semi di Genova, conformemente alle condizioni generali dei contratti-tipo "A.C.C.S." di Genova, che regolano, fra le altre, le vendite di semi di soia.

Parte opponente ha replicato all'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza sollevata da parte opposta, allegando che, pur avendo sottoposto la questione agli Arbitri in due distinti procedimenti arbitrali, poi definiti con la pronuncia dei lodi nn. 5 e n. 1/2018 (docc. 6 e 7 di Ravagricola), nessun arbitro si era mai pronunciato sulla debenza di tali somme (in quanto non comprese nel mandato arbitrale ricevuto) e pertanto essa si era vista costretta a sottoporre la propria pretesa creditoria all'autorità giudiziaria ordinaria, essendo ormai spirato il termine previsto dall'art. 16 del Regolamento Arbitrale della Camera del Commercio dei Cereali e dei Semi di Genova, in base al quale: *"Per promuovere un arbitrato, una Parte entro 6 (sei) mesi dal termine di consegna della merce, ovvero del previsto pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia, se successivi, deve invitare la propria Controparte a nominare l'Arbitro entro il termine di 8 (otto) giorni, comunicandole il nome dell'Arbitro prescelto e gli estremi della vertenza.*

*La Controparte deve comunicare la nomina dell'Arbitro all'altra Parte entro il suddetto termine, accogliendo così l'invito della Parte.*

*La nomina dell'Arbitro s'intende irrevocabile sino al momento dell'insediamento del Collegio Arbitrale e conferisce all'Arbitro i poteri di piena rappresentanza della mandante sino a tale momento.*

*Decorsi i termini sopra previsti per il ricorso all'arbitrato e fatta salva la proroga consensuale ad opera delle Parti, la risoluzione delle controversie relative all'efficacia ed alla validità dei contratti stipulati, ovvero derivanti dalla loro esecuzione e/o interpretazione, potrà essere liberamente devoluta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria." (cfr. doc. 18).*

Parte opposta ha contestato l'applicabilità di tale Regolamento, in quanto entrato in vigore solo in data 1.1.2019, successivamente alla stipula del contratto per cui è causa, risalente al 14.5.2016.

Sul punto va osservato quanto segue.

È pacifico che i contratti intercorsi fra le parti siano stati stipulati nel corso del 2015 e 2016.





La disposizione applicabile *ratione temporis* è quella in vigore al momento della stipula del contratto da cui trae origine il credito opposto in compensazione, di cui è chiesto l'accertamento in via riconvenzionale.

Il testo del Regolamento Arbitrale della Camera del Commercio dei Cereali e dei Semi di Genova, vigente al momento della stipulazione di detti contratti, prodotto da parte opposta, all'art. 16 prevedeva: *“per promuovere un arbitrato, una parte dovrà – entro 6 mesi dal termine di consegna della merce ovvero del previsto pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia, se successivi – invitare la propria controparte a nominare l'Arbitro entro il termine di 8 giorni, comunicandole il nome dell'Arbitro prescelto e gli estremi della vertenza. [...]”*.

Tale disposizione - a differenza del testo aggiornato in vigore dal 01.01.2019 (doc.18 parte Ravagricola) - nulla statuiva relativamente alla possibilità di adire il Giudice Ordinario una volta decorsi i termini per l'instaurazione del procedimento arbitrale.

E' quindi necessario stabilire, nel silenzio della norma, quali siano le conseguenze derivanti dalla scadenza del termine per adire gli arbitri.

Occorre in proposito evidenziare che la peculiarità dell'arbitrato libero è che esso comporta la rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto controverso, in favore di una soluzione negoziale della controversia demandata ad arbitri che operano quali mandatari.

In ragione di tale rinuncia, deve escludersi, nel silenzio della disposizione vigente *ratione temporis*, che la scadenza del termine comporti la reviviscenza della possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 10240 del 05.09.1992, ha affermato che *“In materia di arbitrato libero, il principio secondo cui il venir meno dell'operatività e dell'efficacia del compromesso fa risorgere il potere delle parti di esercitare le azioni derivanti dal contratto e chiedere al giudice la decisione già rimessa all'apprezzamento degli arbitri irrituali, trova la sua giustificazione in eventi oggettivi che attengono alla validità e alla efficacia del compromesso o della clausola compromissoria, o che comportano l'impossibilità del responso arbitrale o il suo annullamento, o che comunque incidono in una fase successiva alla stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria. Fuori da queste ipotesi, il far decorrere inutilmente il termine di decadenza previsto per adire gli arbitri liberi determina la definitiva*





*rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti relativi al rapporto controverso e l'improponibilità dell'azione giudiziaria".*

Ne consegue che, essendo decorso il termine entro il quale adire gli arbitri in ordine alla sussistenza del credito derivante dalle fatture nn.13173/2016 - 13174/2016 - 9737/2018 - 9738/2018, la domanda risulta essere improponibile dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Essendo precluso l'accertamento del credito opposto in compensazione, contestato da parte opposta, va riconosciuto in favore di Cefetra il credito azionato in via monitoria sub 1.

- **CREDITO SUB 2) - € 10.736,00**

Tale importo non è stato contestato dall'opponente ed è stato pagato successivamente all'emissione del decreto opposto.

Il pagamento è infatti avvenuto in data 08.10.2020 (doc.16 opponente).

Alla data di emissione del decreto ingiuntivo (28.9.2020) il credito era quindi sussistente.

- **CREDITO SUB 3) - € 1.988,60**

Tale voce di credito deriva dal lodo n.7/2017 e riguarda il mancato pagamento delle spese del relativo procedimento arbitrale.

Il lodo n. 7 /2017 riconosceva un credito a favore di Cefetra di € 1.068.245,94, e un credito a favore di Ravagricola di € 256.745,66 e, con riferimento alle spese, stabiliva che Ravagricola rimborsasse a Cefetra la somma di € 1.630,00 oltre iva al 22%.

Dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 1099/2020 risulta che l'opponente Cefetra *"Deduceva l'esistenza di crediti di Cefetra spa nei confronti di Ravagricola spa ed in particolare del credito di € 813.130,28 oltre interessi ex art. 62 DL 1/2012 di cui al lodo definitivo n 7/2017, osservando che, all'esito della compensazione tra le parti dei reciproci crediti, è Ravagricola spa ad essere debitrice di Cefetra spa"*.

Il credito dedotto in compensazione derivante dal lodo n. 7/217 nell'importo capitale di € 813.130,28 deriva dal seguente conteggio € 1.068.245,94 (credito Cefetra) - € 256.745,66 (credito Ravagricola) + 1.630,00 quota spese arbitrato posta a carico di Ravagricola = 813.130,28.





A seguito del pagamento da parte di Ravagricola a Cefetra del complessivo importo di € 169.000 a titolo di saldo totale per tutto quanto dovuto per i lodi nn. 7/2017, 5/2018, 6/2018, veniva dichiarata cessata la materia del contendere.

Con tale pagamento deve quindi considerarsi estinto il credito di € 1.630 a titolo di rimborso spese arbitrali, essendo tale somma compresa nel totale di € 813.130,28 portato in compensazione, ma non risulta che nei conteggi dare/avere si sia tenuto conto anche del credito per Iva al 22% su detto importo di € 1.630,00, non compreso nella somma dedotta in compensazione in quella causa.

Pertanto, l'IVA al 22% sulla somma di € 1.630,00 - pari ad € 358,60 - deve ritenersi ancora dovuta da parte di Ravagricola.

Ne consegue che, con riferimento al credito sub 3), Ravagricola deve corrispondere a Cefetra € 358,60.

Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in quanto emesso per somma superiore a quella dovuta con riferimento al credito sub 3 (oltre che per l'intervenuto pagamento, sia pure in data successiva all'emissione, del credito sub 2).

Parte opponente deve comunque essere dichiarata tenuta al pagamento della complessiva somma di € 11.394,00 di cui € 11.035,40 in relazione al credito sub 1 e € 358,60 in relazione al credito sub 3), oltre interessi come da domanda, somma pacificamente già versata in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (essendo pacifica la debenza della somma di cui al credito sub 2)).

Attesa la prevalente soccombenza di Ravagricola, le spese di giudizio sono poste a carico della stessa e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da seguente tabella

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 5.201 a € 26.000**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.120,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.620,00
<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 4.355,00</b>





P.Q.M.

Il Giudice, respinta ogni diversa istanza,

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

dichiara Ravagricola s.p.a. tenuta al pagamento della somma di € 11.394,00 di cui € 11.035,40 in relazione al credito sub 1) di cui in motivazione ed € 358,60 in relazione al credito sub 3) di cui in motivazione, oltre interessi come da domanda;

condanna RAVAGRICOLA S.P.A. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 4.355,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.

Genova, 20.6.2022

Il Giudice

Emanuela Giordano

Arbitrato in Italia

